



FORMAZIONE
AMBIENTE
SICUREZZA
QUALITA'
Servizi qualificati per competere



RISORSE srl : Via Cesare Battisti ,101 CAP 67051 Avezzano (Aq) tel-fax 0863410371 p.iva 01592540668 www.studiorisorsesrl.it



IN COLLABORAZIONE CON



IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Via Cesare Battisti, 101 67051 Avezzano AQ
e-mail domenico.orrù@orrusucapane.it
e-mail info@studiorisorsesrl.it



FORMAZIONE
AMBIENTE
SICUREZZA
QUALITA'
Servizi qualificati per competere



RISORSE srl : Via Cesare Battisti ,101 CAP 67051 Avezzano (Aq) tel-fax 0863410371 p.iva 01592540668 www.studiorisoresrl.it

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi.

La responsabilità della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, coinvolgendo nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito.

Quali Enti sono sottoposti alla disciplina del D.Lgs. 231/2001?

Enti dotati di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Enti dotati di personalità giuridica:

- SpA
- Srl
- Cooperative
- Associazioni riconosciute
- Fondazioni
- Altri enti privati e pubblici economici

Enti privi di personalità giuridica:

- Snc
- Sas anche irregolari
- Associazioni non riconosciute

Per quali reati l’Ente risponde ai sensi del D.Lgs 231/2001?

- Art. 24 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Malversazione ecc.)
- Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata
- Art. 25 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Concussione, corruzione ecc.)
- Art. 25 bis – Falsità in monete

- Art. 25 bis 1 – Delitti contro l'industria e il commercio
- Art. 25 ter – Reati societari
- Art. 25 quater – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali
- Art. 25 quater – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità individuale
- Art. 25 sexies – Reati di abuso di mercato
- Art. 25 septies – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 25 novies – Reati in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 25 novies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 377 bis c.p.

Quando l'Ente può essere chiamato a rispondere?

L'Ente è responsabile quando uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso da:

- persone in posizione di vertice dell'ente (posizioni apicali);
- persone in posizioni sottoposte alle funzioni direttive.

La responsabilità dell'ente si presume se la persona fisica che compie il reato riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

La prova della responsabilità è a carico dell'accusa qualora la persona fisica che ha commesso il reato sia un sottoposto alle posizioni apicali nell'ambito dell'organizzazione dell'ente.

Nella fattispecie dei reati societari l'art.25 ter del d.lgs. n. 231/01 fa esplicito riferimento alle figure che possono commettere tali reati, nell'interesse della società: “amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza”.

SANZIONI

Per tutti gli illeciti è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria mentre, per i casi più gravi ed in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste, l'Ente può subire l'applicazione di sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che potranno colpire la sola specifica attività alla quale si riferisce l'illecito

.

Quali sanzioni possono essere applicate?

Pecuniarie:

- minimo € 25.823,00 - massimo € 1.549.370,00

Interdittive (anche in via cautelare):

- interdizione dell'esercizio dell'attività
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
- divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- divieto di pubblicizzare beni o servizi

Unitamente alle sanzioni, è sempre prevista la confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del prezzo o del profitto del reato, nonché, in caso di applicazione di sanzioni interdittive, può essere irrogata quale pena accessoria la pubblicazione della sentenza.

Cosa deve fare l'Ente per non incorrere nelle sanzioni?

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati;
- ha istituito un organismo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza;

Quali caratteristiche debbono possedere i modelli organizzativi?

I Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli (procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

RIASSUMENDO:

l'adozione e l'efficace attuazione del modello organizzativo previsto dal d.lgs 231/2001, è condizione necessaria e sufficiente ad evitare l'applicazione delle gravissime sanzioni previste a carico dell'Ente per il fatto penalmente rilevante commesso nel suo interesse o a suo vantaggio

MODELLO 231 E SICUREZZA SUL LAVORO

Il vertice della responsabilità oggetto del T.U.S. (D.Lgs 81/2008) è il datore di lavoro, quale garante prioritario (o «*vertice apicale*», secondo la terminologia 231) dell'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori, secondo i criteri della migliore tecnologia applicabile e di quanto può essere fatto per evitare potenziali infortuni, così come imposti dall'art. 2087 Codice civile e desumibili dal tenore dell'art. 41, Costituzione

L'attuale formulazione del T.U.S. ha chiarito che la responsabilità del datore in materia antinfortunistica sussiste quando:

- risulta inadempito il generale dovere di vigilanza cui il vertice è sottoposto (*culpa in vigilando*, art. 18, co. 3-bis, Tus) oppure quando;
- le violazioni riguardano obblighi a lui direttamente imputabili.

L'adozione e l'efficace attuazione del modello organizzativo ex D.lgs 231/2001, peraltro, offre l'opportunità di creare un vero e proprio modello esimente che, oltre ad evitare l'applicazione delle gravi sanzioni sopra descritte, si ponga quale idoneo presidio all'estensione di responsabilità al datore di lavoro per il fatto dei delegati.

L'art. 16, comma 3 del T.U.S. stabilisce che “*La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. **La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4***”.

L'Art. 30 del T.U.S., così come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, nell'individuare le caratteristiche dei modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs 231/2001, stabilisce espressamente che:

“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”.

Residuano in capo al datore di lavoro, ovviamente, le attività espressamente indicate dall'art. 17 del TUS come non delegabili:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

RIASSUMENDO

L'adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo definito conformemente alle linee guida Uni-Inail o al British Standard OHSAS 18001:2007 è idoneo ad esentare il datore di lavoro da ulteriori adempimenti in tema di vigilanza sull'operato dei delegati ed a tenere indenne l'ente dall'applicazione delle sanzioni previste dal d.l.gs. 231/2001.

MODELLO 231 E AMBIENTE OGGI

Attualmente il testo unico ambientale (D.lgs 152/2006) all'art. 192 contiene un generico rinvio alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, introdotta dal decreto 231/2001. Il medesimo articolo dispone che se gli amministratori o i rappresentanti legali di una persona giuridica abbandonano o depositano rifiuti sul suolo o immettono rifiuti nelle acque sono responsabili penalmente insieme alla persona giuridica che rappresentano, come previsto dal D.lgs 231/01

MODELLO 231 E AMBIENTE DOMANI

Con la Legge 4 giugno 2010 n.96, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria 2009, entrata in vigore dal 10 luglio u.s.), il Governo viene delegato, tra le altre cose, a recepire la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni entro il 9 aprile 2011

Il comma 2, lett. a) e b), dispone l'introduzione tra i reati di cui al D.Lgs. 231/01 delle fattispecie criminose ipotizzate dalle Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE ed introduce adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal D.Lgs. 231/01, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati in questione.

Al fine di arginare il dilagare degli illeciti in campo ambientale la direttiva invita gli Stati membri a prevedere l'individuazione di nuove fattispecie di reati ambientali e delle rispettive sanzioni. Le sanzioni da irrogare alle persone fisiche dovranno essere di natura penale proprio per fungere da maggior deterrente (artt. 3 e 4).

Le predette sanzioni penali, secondo la Direttiva, devono essere dirette alle persone giuridiche: infatti, gli articoli 6 e 7 prevedono l'introduzione di un regime di responsabilità e di sanzioni adeguate e dissuasive, allorché si considerino responsabili penalmente le persone che ricoprono un ruolo di vertice al loro interno (potere di rappresentanza, potere di decisione, potere di esercitare un controllo), o qualora il reato

sia commesso da un sottoposto all'altrui controllo e vigilanza. In particolare, alla responsabilità penale dell'autore materiale del reato si aggiunge la responsabilità in sede penale della società se, dalla commissione del reato, la società ha tratto un vantaggio.

Coordinamento tra la Direttiva n. 2008/99/Ce e il D.Lgs. n. 231/2001

lo schema di responsabilità adottato dalla Direttiva n. 2008/99/Ce è sostanzialmente analogo a quello previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001.

L'imputazione di responsabilità all'Ente, infatti:

- ha ad oggetto gli illeciti commessi da soggetti posti al vertice della realtà aziendale o dell'ente o da sottoposti a potere di controllo o vigilanza da parte dei soggetti tenuti ad esercitare le funzioni di controllo
- viene prevista anche nel caso di istigazione o favoreggiamento alla commissione di un illecito gravante sull'ambiente
- è prevista anche in caso di grave negligenza, armonizzando la disciplina prospettata con quella prescritta per i reati sulla tutela della sicurezza dei lavoratori.

Nell'attesa che vengano emesse le norme di attuazione, negli schemi seguenti vengono riassunte le ipotesi di reato indicate nelle Direttive.

Ipotesi di reato previste dalla direttiva 2008/99/ce sulla tutela penale dell'ambiente

1. scarico, emissione o immissione illeciti nell'aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti;
2. raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di queste operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l'attività di gestione di rifiuti effettuata dal commerciante o intermediario;
3. spedizione di rifiuti transfrontalieri effettuata in quantità non trascurabile in un'unica operazione o in più operazioni che risultino fra di loro connesse;
4. esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparati pericolosi;
5. fabbricazione, trattamento, deposito, uso, trasporto, esportazione o importazione di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose;
6. uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di quantità non trascurabili di specie animali o vegetali selvatiche protette;
7. commercio di quantità non trascurabili di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati;
8. significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
9. produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducano lo strato di ozono.

Ipotesi di reato prevista dalla direttiva 2009/123/ce che modifica la direttiva 2005/35/ ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi

Scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave:

- a) nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro, nella misura in cui è applicabile il regime Marpol;
- b) nelle acque territoriali di uno Stato membro;
- c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella misura in cui uno Stato membro abbia giurisdizione su tali stretti;
- d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente di uno Stato membro, istituita ai sensi del diritto internazionale;
- e) in alto mare.